

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Presidente F.F.**, dall'Avv. Angelo Venturini, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, con l'assistenza alla segreteria del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti si è riunita il giorno 18 luglio 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(396) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MOUHAMED MALICK MBAYE (Calciatore attualmente svincolato), ULISSE SAVINI (Agente di calciatori) • (nota n. 6020/170 pf11-12/SP/ac del 6.3.2012).

(575) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO RAIMONDO (Calciatore attualmente tesserato per la Società SC Caronnese ASD), ULISSE SAVINI (Agente di calciatori) • (nota n. 8766/169 pf11-12 SP/ac del 5.5.2012).

Preliminarmente, questa Commissione, vista l'istanza congiunta della Procura federale e dell'Avv. Di Carlo, legale di fiducia dei Signori Savini e Raimondo, di riunione del procedimento rubricato con protocollo n. 6020/170 pf11-12/SP/ac del 6.3.2012 con quello n. 8766/169 pf11-12 SP/ac del 5.5.2012, accoglie la suddetta istanza, disponendo la riunione dei deferimenti in epigrafe.

Con atto del 6.3.12 la Procura federale ha deferito alla scrivente Commissione:

- il Sig. Mbaye Mouhamed Malick per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 3, comma 1, del regolamento degli agenti calciatori perché “al momento del conferimento del mandato con l'Agente Ulisse Savini si qualificava come calciatore professionista benché rivestisse lo status di calciatore dilettante;
- il Sig. Ulisse Savini per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del regolamento degli agenti dei calciatori per “aver accettato l'incarico conferito dal calciatore Mbaye Mouhamed Malick, omettendo di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione”.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare poiché dalle indagini esperite sulla base della segnalazione della Commissione Agenti di calciatori del 23 agosto 2011 è emerso che il calciatore Mbaye Mouhamed Malick ha conferito all'agente Ulisse Savini il mandato n. 2797, sottoscritto dalle parti il 1 luglio 2011 ed inviato con raccomandata dell'11/07/2011 alla Commissione Agenti di calciatori, pur non avendo il Mbaye lo status di calciatore professionista.

Con successivo atto del 5 maggio 2012 la Procura federale ha deferito alla scrivente Commissione:

- il Sig. Roberto Raimondo per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 3, comma 1, del regolamento degli agenti calciatori perché “al

momento del conferimento del mandato con l'Agente Savini Ulisse si qualificava come calciatore professionista benché rivestisse lo status di calciatore "giovane di serie";

- il Sig. Ulisse Savini per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del regolamento degli agenti dei calciatori per "aver accettato l'incarico conferito dal calciatore Raimondo Roberto, omettendo di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione".

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare poiché dalle indagini esperite sulla base della segnalazione della Commissione Agenti di calciatori del 23 agosto 2011 è emerso che il calciatore Raimondo Roberto ha conferito all'agente Ulisse Savini il mandato n. 2798, sottoscritto dalle parti il 1 luglio 2011 ed inviato con raccomandata dell'11/07/2011 alla Commissione Agenti di calciatori, pur non avendo il Raimondo lo status di calciatore professionista ma quello di tesserato presso la Società SC Caronese come calciatore "giovane di serie".

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, i deferiti Signor Roberto Raimondo e Ulisse Savini hanno richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento i Signori Roberto Raimondo e Ulisse Savini, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

[“▪ pena base per il Sig. Roberto Raimondo, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a 1 (una) giornata;

▪ pena base per il Sig. Ulisse Savini, sanzione della sospensione della licenza di giorni 100 (cento), con ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 70 (settanta) di sospensione della licenza con ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per il Sig. Mbaye Mouhamed Malick.

All'udienza del 18 luglio 2012 è comparso il rappresentante della Procura federale Avv. Alessandro Avagliano, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e infliggersi la

sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato per il Sig. Mbaye Mouhamed Malick.

Nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta che effettivamente il calciatore Mbaye Mouhamed Malick ha conferito il mandato per la stipula di contratto di prestazioni sportive con Società di calcio professionistica all'agente Savini pur non avendo il nominato calciatore, al momento della sottoscrizione del mandato, lo status di calciatore professionista, ma quello di dilettante, come risulta dal certificato storico in atti.

Tale condotta comporta l'affermazione della responsabilità del calciatore deferito.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Roberto Raimondo la sanzione della squalifica di 1 (una) giornata di campionato;
- per il Sig. Ulisse Savini, la sanzione della sospensione della licenza di giorni 70 (settanta) con l'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00).

Infligge al Sig. Mbaye Mouhamed Malick la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato;

(581) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERICOLO (Calciatore dilettante tesserato, al momento dei fatti, per la Società USD Recanatese, attualmente tesserato per la Società AS Melfi Srl), MATTEO MAYER (Agente di calciatori), Società USD RECANATESE • (nota n. 8793/1649 pf11-12 GT/dl del 5.6.2012).

Il Deferimento

Con atto del 5 giugno 2012 la Procura federale ha deferito alla scrivente Commissione:

- il Sig. Giuseppe Pericolo per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 3, comma 1, del regolamento degli agenti calciatori perché "al momento del conferimento del mandato con l'Agente Matteo Mayer si qualificava come calciatore professionista benché rivestisse lo status di calciatore "giovane di serie";
- il Sig. Matteo Mayer per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del regolamento degli agenti dei calciatori per "aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore Giuseppe Pericolo in merito al conferimento del mandato in questione";
- la Società USD Recanatese per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del C.G.S., per la condotta ascrivibile al proprio tesserato Pericolo.

La Procura federale ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare poiché dalle indagini esperite sulla base della segnalazione della Commissione Agenti di calciatori del 27 maggio 2011 è emerso che il calciatore Pericolo ha conferito all'agente Mayer il mandato n. 1824, sottoscritto dalle parti il 5 maggio 2011 ed inviato con raccomandata il 9.5.2011 alla Commissione Agenti di calciatori, pur non avendo il Pericolo lo status di calciatore

professionista ma quello di tesserato presso la USD Recanatese come calciatore dilettante.

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, i deferiti Giuseppe Pericolo, Matteo Mayer e la Società USD Recanatese hanno richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento i Signori Giuseppe Pericolo, Matteo Mayer e la Società USD Recanatese, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

[“▪ pena base per il Sig. Giuseppe Pericolo, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a 1 (una);

▪ pena base per il Sig. Matteo Mayer, sanzione della sospensione della licenza di giorni 60 (sessanta), con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta) di sospensione della licenza con ammenda di € 666,00 (€ seicentosessantasei/00);

▪ pena base per la Società USD Recanatese, sanzione della ammenda € 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 300,00 (€ trecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Giuseppe Pericolo, squalifica di 1 (una) giornata di campionato;*
- per il Sig. Matteo Mayer, sospensione della licenza di giorni 40 (quaranta) con ammenda di € 666,00 (€ seicentosessantasei/00);*
- per la Società USD Recanatese, ammenda di € 300,00 (€ trecento/00).*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(578) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PIERO FELLINE (Calciatore all'epoca dei fatti tesserato quale giovane di serie per la Società Piacenza FC Spa, attualmente svincolato), GIUSEPPE MARIA SAPORITO (Agente di calciatori), Società PIACENZA FC Spa • (nota n. 8791/1647 pf11-12 GT/dl del 5.6.2012).

Con provvedimento del 5 giugno 2012 il Procuratore federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale: a) il Sig. Luca Piero Felline, calciatore tesserato

quale giovane di serie per la Società FC Piacenza Spa, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 2, e 33 delle N.O.I.F. ed in riferimento all'art. 3, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. sugli Agenti dei Calciatori, in quanto al momento del conferimento del mandato con l'agente Giuseppe Mattia Saporito non aveva lo status di calciatore professionista, essendo "giovane di serie"; b) il Sig. Giuseppe Mattia Saporito, titolare di licenza per agente di calciatori, per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, comma 3 e 7, del Regolamento F.I.G.C. sugli Agenti di Calciatori, per avere omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione; c) la Società Piacenza Football Club Spa, Società di appartenenza del calciatore al momento dei fatti contestati, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato al momento dei fatti.

Preliminarmente si deve osservare che la posizione della Società FC Piacenza Spa deve essere stralciata dal presente procedimento in quanto al sodalizio in questione, con C.U. n. 165/A, pubblicato in data 21 giugno 2012, preso atto della dichiarazione di fallimento dello stesso pronunciata dal Tribunale di Piacenza e del provvedimento con cui ne è stata disposta la cessazione dell'esercizio provvisorio, è stata revocata l'affiliazione alla F.I.G.C. Nei termini processualmente consentiti nessuno dei altri due soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale Avv. Alessandro Avagliano il quale ha insistito per l'accoglimento dell'atto di deferimento e la conseguente dichiarazione di responsabilità dei deferiti con la applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Luca Piero Feline, la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato; b) al Sig. Giuseppe Mattia Saporito, la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due).

Motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, tenuto anche in debito conto il comportamento processuale dei deferiti i quali non hanno fatto pervenire memorie difensive, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, dovrà essere accolto.

Le indagini svolte dalla Procura federale a seguito della nota trasmessa in data 27 maggio 2011 dalla Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori con la quale si segnalava la nullità del mandato n. 2781 sottoscritto in data 14 aprile 2011 dal calciatore Luca Piero Feline e dall'agente Giuseppe Mattia Saporito hanno consentito di accertare la responsabilità dei deferiti in ordine a quanto loro ascritto.

Difatti al momento della sottoscrizione del predetto mandato il Sig. Luca Piero Feline rivestiva lo status di calciatore "giovane di serie" ex art. 33 delle N.O.I.F., tesserato con vincolo pluriennale, a partire dal 1 agosto 2006, con la Società FC Piacenza Spa, all'epoca dei fatti partecipante al campionato nazionale Serie B. Conseguentemente il Sig. Luca Piero Feline non avrebbe potuto conferire, in quanto non professionista, alcun mandato all'agente di calciatori Sig. Giuseppe Mattia Saporito il quale, a sua volta, avrebbe dovuto

accertare se il calciatore fosse o meno in possesso dei requisiti necessari per il rilascio del mandato in questione.

In considerazione di quanto sopra, avuto riguardo delle norme di cui all'art. 28 delle N.O.I.F. (contenente la definizione di calciatore professionista) ed all'art. 3, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. sugli agenti calciatori, appare palese la responsabilità del Sig. Giuseppe Mattia Saporito il quale con la propria condotta ha violato sia la norma generale di cui all'art. 1 del C.G.S., alla cui osservanza era tenuto anche in virtù del disposto di cui agli artt. 19, comma 3, e 25, comma 1, del regolamento degli agenti calciatori, sia la normativa specifica di cui agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 5 e 7, dello stesso regolamento.

Alla stessa maniera, per le medesime ragioni, si evidenzia la responsabilità disciplinare del calciatore Luca Piero Feline in relazione agli artt. 29, commi 1 e 2, e 33 delle N.O.I.F. oltre che per il concorso con l'agente Giuseppe Mattia Saporito nelle violazioni degli artt. 3, comma 1, 19, commi 5 e 7, del Regolamento agenti calciatori.

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Luca Piero Feline la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di campionato;
- b) al Sig. Giuseppe Mattia Saporito la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due).

(579) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CIAMPI (Calciatore attualmente svincolato), DIEGO NAPPI (Agente di calciatori), Società BENEVENTO CALCIO Spa • (nota n. 8792/1648 pf11-12 GT/dl del 5.6.2012).

Con atto del 6 giugno 2012 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale: a) il Sig. Marco Ciampi, calciatore giovane di serie, tesserato con la Società Benevento Calcio Spa, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, commi 1 e 2, e 33 delle N.O.I.F. ed in riferimento all'art. 3, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. sugli Agenti di Calciatori, in quanto al momento del conferimento del mandato all'agente, Sig. Diego Nappi, non rivestiva lo status di calciatore professionista, essendo calciatore "giovane di serie"; b) il Sig. Diego Nappi, titolare di licenza per agente di calciatori, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 7, del Regolamento F.I.G.C. sugli Agenti di Calciatori, per avere omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore Ciampi in merito al conferimento del mandato in questione; c) la Società Benevento Calcio Spa, in persona del Legale rappresentante, Società di appartenenza del calciatore al momento dei fatti contestati, per rispondere a titolo di

responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato.

Nei termini processualmente consentiti ha fatto pervenire memoria difensiva la Società Benevento Calcio Spa.

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, i deferiti Signori Marco Ciampi, Diego Nappi e la Società Benevento Calcio Spa hanno richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento i Signori Marco Ciampi, Diego Nappi e la Società Benevento Calcio Spa, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

[“▪ pena base per il Sig. Marco Ciampi, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a 1 (una) giornata;

▪ pena base per il Sig. Diego Nappi, sanzione della sospensione della licenza di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta) di sospensione della licenza;

▪ pena base per la Società Benevento Calcio Spa, sanzione della ammenda € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 666,00 (€ seicentosessantasei/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Marco Ciampi, squalifica per 1 (una) giornata di campionato;*
- per il Sig. Diego Nappi, sospensione della licenza di giorni 40 (quaranta);*
- per la Società Benevento Calcio Spa, l'ammenda di € 666,00 (€ seicentosessantasei/00).*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(580) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE BERTOCCHI (Calciatore attualmente tesserato per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), SERGIO LANCINI (Agente di calciatori), Società FBC DERTHONA 1908 Srl • (nota n. 8790/1646 pf10-11 GT/dl del 5.6.2012).

Letti gli atti

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 5 giugno 2012 nei confronti di:

- Davide Bertocchi, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, in relazione a quanto previsto dall'art. 29, commi 1 e 2, delle NOIF ed in riferimento agli artt. 3, comma 1, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, in quanto al momento del conferimento del mandato con l'Agente Sergio Lancini, non rivestiva lo status di calciatore professionista, essendo calciatore "dilettante";

- Sergio Lancini, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3, 5 e 7, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, per avere omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo *status* del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione;

- la FBC Derthona 1908, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato Bertocchi Davide.

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, i deferiti Signori Davide Bertocchi e Sergio Lancini hanno richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento i Signori Davide Bertocchi e Sergio Lancini, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

[“▪ pena base per il Sig. Davide Bertocchi, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a 1 (una) giornata;

▪ pena base per il Sig. Sergio Lancini, sanzione della sospensione della licenza di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 30 (trenta) di sospensione della licenza];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per la Società FBC Derthona 1908.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Alessandro Avagliano, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità della Società deferita, chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

Nessuno è comparso per la Società deferita.

In considerazione del patteggiamento effettuato dal calciatore Bertocchi e dunque per il riconoscimento di responsabilità dello stesso, ne consegue la responsabilità in via oggettiva della Società deferita.

Valutata la congruità della sanzione richiesta dalla Procura Federale

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Davide Bertocchi, squalifica di 1 (una) giornata di campionato;
- per il Sig. Sergio Lancini, sospensione della licenza di giorni 30 (trenta).

Infligge alla Società FBC Derthona 1908 l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(571) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO CUSANO (Calciatore attualmente svincolato), CLAUDIO SCLOSA (Agente di calciatori) • (nota n. 8699/171 pf11-12 SP/ac del 31.5.2012).

Con atto del 4 giugno 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale: a) il Sig. Fabio Cusano, calciatore attualmente tesserato con la Società SC Vallee D'Aoste, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione con l'art. 3, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori in quanto al momento del conferimento del mandato all'agente Claudio Sclosa si qualificava come calciatore "professionista" benché rivestisse lo status di calciatore "dilettante ex professionista"; b) il Sig. Claudio Sclosa, agente di calciatore, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con gli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per avere accettato l'incarico lui conferito dal calciatore Fabio Cusano senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del nominato calciatore.

Nei termini consentiti dalla normativa processuale i soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, il deferito Signor Claudio Sclosa ha richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il Signor Claudio Sclosa, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

["▪ pena base per il Sig. Claudio Sclosa, sanzione della sospensione della licenza di giorni 60 (sessanta), con ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta) di sospensione della licenza con ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per il Sig. Fabio Cusano.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale Avv. Alessandro Avagliano il quale ha insistito per l'accoglimento dell'atto di deferimento e la conseguente dichiarazione di responsabilità del deferito con la applicazione delle sanzione al Sig. Fabio Cusano, la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di campionato.

Nessuno è comparso per il Cusano.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, tenuto anche in debito conto il comportamento processuale del deferito il quale non ha fatto pervenire memorie difensive, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, dovrà essere accolto.

Con nota del 23 agosto 2011 la Commissione Agenti di Calciatori sollecitava la Procura Federale affinché svolgesse gli opportuni controlli in merito alla condotta posta in essere dal calciatore Fabio Cusano il quale aveva conferito mandato all'agente, Sig. Claudio Sclosa, per non rivestendo al momento del conferimento del predetto mandato lo status di "professionista", così come invece espressamente richiesto e previsto dall'art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti dei Calciatori.

La Commissione Agenti di Calciatori aveva peraltro dichiarato nullo il mandato n. 2881 conferito in data 21 giugno 2011, ed inviato con lettera raccomandata a.r. il 1 luglio 2011, dal Sig. Fabio Cusano al Sig. Claudio Sclosa in quanto il nominato calciatore, al momento del conferimento dell'incarico, non rivestiva il richiesto status di "professionista" bensì quello di "dilettante ex professionista" in quanto tesserato con la Società A.S.D. Albese Calcio fino al 1 luglio 2011.

In considerazione della circostanza per cui la F.I.G.C. qualifica all'art. 28 delle N.O.I.F. riserva la qualifica di professionisti ai calciatori che "esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità i tesserati per Società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti di Serie C", il Sig. Fabio Cusano, qualificatosi come "professionista" al momento del conferimento del predetto mandato mentre in realtà rivestiva lo status di "dilettante ex professionista", ha senza dubbio alcuno violato con la propria condotta l'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con l'art. 3, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 40 (quaranta) con ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per il Sig. Claudio Sclosa.

Infligge la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di campionato al Sig. Fabio Cusano.

(577) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PERINA (Calciatore attualmente svincolato), GIORGIO ABONDIO (Agente di calciatori), Società AS BARI Spa • (nota n. 8781/164 pf11-12 SP/ac del 5.6.2012).

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 5 giugno 2012 nei confronti di:

- Pietro Perina, calciatore tesserato con la società A.S. Bari S.p.a. per violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con l'art. 3, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, in quanto al momento del conferimento del mandato con l'Agente Giorgio Abondio si qualificava come calciatore professionista benché rivestisse lo status di calciatore "giovane di serie", così come esposto nella parte motiva;

- Giorgio Abondio, Agente di calciatori per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con gli artt. 3, comma 1, e 19 commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver accettato l'incarico conferito dal calciatore Pietro Perina, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore, così come esposto nella parte motiva;

la AS Bari, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del C.G.S., per la condotta ascrivibile ad un proprio tesserato;

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, il deferito Signor Giorgio Abondio ha richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il Signor Giorgio Abondio ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

["▪ pena base per il Sig. Giorgio Abondio, sanzione della sospensione della licenza di giorni 60 (sessanta), con ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 60 (sessanta) di sospensione della licenza con ammenda di € 750,00 (€ settecentocinquanta/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

All'odierna riunione, ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Alessandro Avagliano, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Pietro Perina, squalifica di 2 (due) giornate di campionato;

per la AS Bari Spa ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite Perina e AS Bari.

Considerato che da un attento esame della documentazione in atti è risultato accertato che al momento del conferimento del mandato all'Abondio il giocatore Perina non possedeva i requisiti per poter essere considerato calciatore professionista.

Ritenuto che alla luce di tale inconfutabile dato di fatto il comportamento del Perina può essere definito non regolamentare in violazione dei principi di lealtà e correttezza e pertanto va sanzionato.

Rilevato che la AS Bari va altresì sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato Perina.

Valutata la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura federale

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 60 (sessanta), con ammenda di € 750,00 (€ settecentocinquanta/00) per il Sig. Giorgio Abondio.

Infligge al Sig. Pietro Perina la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato e alla Società AS Bari Spa quella dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Presidente F.F.**, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, con l'assistenza alla segreteria del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti si è riunita il giorno 18 luglio 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(553) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO CHIAVAROLI (Arbitro effettivo CAN-D) • (nota n. 8102/541pf11-12/AM/ma dell'11.5.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna:

- il rappresentante della Procura federale Avv. Alessandro Avagliano, che ha concluso chiedendo la sanzione della ammonizione per il Chiavaroli, considerate le prove prodotte da costui;

- il Chiavaroli personalmente, assistito dal suo legale di fiducia, il quale ha concluso chiedendo il proscioglimento;

osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione Chiavaroli Alessio, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 40 lettera h) del Regolamento AIA, per non aver provveduto ad assolvere con tempestività al potere referendario.

I motivi della decisione

Il deferito ha depositato agli atti del procedimento:

1. la comunicazione del 15.06.2012 della Telecom, a mezzo della quale ha reso noto a Laura Feliziani-titolare della cartoleria "L'arcobaleno", dalla quale si sostiene che venne inoltrato via fax il referto di gara in argomento- di non poter evadere la richiesta *di dati in chiaro* della trasmissione di cui trattasi, perché la documentazione trasmessa risulterebbe incompleta;
2. la dichiarazione scritta della prefata Laura Feliziani, concernente la trasmissione del referto della gara Teramo Calcio - L'Aquila Calcio e (testualmente) *...tutti i documenti inerenti alla partita nella settimana successiva alla gara (dal 22/08/2011 al 27/08/2011),*
3. la dichiarazione scritta degli assistenti arbitrali Mauro Biase e Luca Colatriano, a mezzo della quale riferiscono che il referto in discorso sarebbe stato trasmesso via fax *il giorno successivo alla gara.*

Occorre tener da conto che la Telecom, con la citata sua, ha richiamato all'attenzione il provvedimento del Garante del 17 gennaio 2008 in tema di "Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico", secondo cui i dati di traffico in chiaro, per il periodo eccedente i 6 mesi e fino a 24 mesi dalla data di presentazione della richiesta, *possono essere forniti da Telecom Italia per finalità di accertamento e repressione di reati*: considerato che non ricorre nel caso in esame l'esistenza di un ipotetico reato, consegue che la richiesta non può essere evasa.

Avuto riguardo alle dichiarazioni rilasciate dai due A.A. Biase e Colatriano, nonché alla dichiarazione di Laura Feliziani, è da ritenere che il deferito provvede a trasmettere via fax, come prescritto dalle norme di riferimento il referto di che trattasi e pertanto il deferimento va rigettato.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale proscioglie il Sig. Chiavaroli Alessio perché il fatto non sussiste.

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Gianfranco Tobia

“”

Pubblicato in Roma il 19 luglio 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete